




Consolato Generale d'Italia
Mosca

VISTO DI INGRESSO PER «NOMADI DIGITALI E LAVORATORI DA REMOTO»

(V.S.U. o V.N.)

(DLG ART. 27 COMMA 1 LETTERA Q-BIS E ART. 27 COMMA SEXIES)

Il visto d'ingresso per nomadi digitali e lavoratori da remoto viene rilasciato ai cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia un'attività lavorativa altamente qualificata ai sensi dell'art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98.

Il nomade digitale è colui che svolgerà attività di lavoro autonomo attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che gli consentiranno di lavorare da remoto. Egli svolgerà attività di lavoro subordinato o di collaborazione secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il datore di lavoro o il committente potranno avere la sede legale in Italia oppure all'estero.

Per richiedere il visto occorre presentare:

- 1) Una foto recente formato [ICAO](#);
- 2) modulo di domanda di visto firmato, compilato in tutte le sue parti e datato;
- 3) passaporto in corso di validità superiore di 15 mesi in caso di visto D;
- 4) Ricevuta del pagamento dei diritti consolari, secondo le modalità previste dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio;
- 5) Copia del passaporto interno nazionale (pagina con i dati personali e pagina con il timbro di residenza

I richiedenti dovranno altresì dimostrare di essere lavoratori altamente qualificati ai sensi dell'art. 27 quater comma 1 del Dlg 286/98 documentando:

- a) Possesso di un titolo di istruzione superiore di livello terziario (rilasciato da una Università competente nel paese dove è stato conseguito) che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018. Il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007 deve essere attestato antecedentemente la domanda di visto da una delle Autorità indicate all'articolo 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Elenco Professioni regolamentate e autorità competenti - L'impresa e l'Europa - impresainungiorno.gov.it) e tale attestazione dovrà essere prodotta al momento della presentazione della domanda di visto.
- b) Per provare il possesso di una qualifica professionale superiore attestato da almeno cinque anni di esperienza professione il richiedente deve presentare i seguenti documenti rilasciati da Autorità Pubblica nel Paese dove tale esperienza è stata conseguita (es. Camera di Commercio, Comune, Enti pubblici competenti, Enti previdenziali ecc.) Dati identificativi dell'impresa e lo specifico settore di attività in cui l'impresa opera od ha operato Posizione rivestita dall'interessato all'interno dell'impresa Copia contratto di lavoro e copie di buste paga relative al periodo lavorativo svolto (almeno due per ogni anno dichiarato);
- c) Attestazione del datore di lavoro con descrizione delle esperienze conseguite all'interno dell'impresa ed indicazione delle date di inizio e fine rapporto; d) Il possesso di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda;

- e) Disporre di un reddito mino annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (circa 27 mila euro);
- f) Assicurazione sanitaria valida in Italia per tutto il periodo del soggiorno;
- g) Idonea sistemazione alloggiativa;
- h) Avere un'esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;

Solo i lavoratori da remoto dovranno inoltre presentare:

1. Contratto di lavoro o collaborazione o relativa offerta vincolante per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 27 – quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro o dall'offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT (<http://dati.istat.it/viewhtml.aspx?il=blank&vh=0000&vf=0&vcq=1100&graph=0&view-metadata=1&lang=it&QueryId=12006>);
2. Una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità che attesti l'assenza di condanne a suo carico negli ultimi 5 anni per i reati di cui all'articolo 22, comma 5bis del Testo Unico.

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE PRESENTATI IN COPIA AUTENTICA (O CONFORME ALL'ORIGINALE) APOSTILLATA E CORREDATA DA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA EFFETTUATA DA UNO DEI TRADUTTORI DI RIFERIMENTO DI QUESTO CONSOLATO GENERALE.

ATTENZIONE: L'elenco dei documenti sopra riportato deve intendersi come meramente orientativo per l'utenza. La sede si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti a seconda del caso e di richiedere eventuali integrazioni documentali.